



38203/21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - L**

**3 DIC. 2021**

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

Dott. ROBERTO BELLE' - Rel. Consigliere -

SANZIONI  
DISCIPLINARI  
PUBBLICO  
IMPIEGO

Ud. 13/07/2021 - CC

R.G.N. 2575/2020

Non 38203  
Rep.

ha pronunciato la seguente

CU

**ORDINANZA**

sul ricorso 2575-2020 proposto da:

(omissis)

, domiciliata presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

**- ricorrente -**

**contro**

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO ;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 677/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'.

7195  
21

## **RITENUTO CHE**

1. la Corte d'Appello di Reggio Calabria, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato l'impugnativa delle proroghe della sospensione cautelare facoltativa dal servizio disposta dall'Ispettorato del Lavoro nei riguardi di (omissis), in esito alla sospensione obbligatoria per restrizione della libertà personale, il tutto in relazione ad un procedimento penale nei confronti della medesima, per associazione allo scopo di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;

2. la Corte territoriale riteneva legittimi e motivati, attraverso il richiamo alle imputazioni penali, i due provvedimenti di proroga biennale della sospensione cautelare emanati ai sensi della corrispondente previsione del CCNL, a nulla rilevando le lungaggini degli accertamenti penali, data la portata gravissima dei reati ascritti che non permettevano di ravvisare alcuna attenuazione della lesione al prestigio dell'ente;

3. neppure poteva ritenersi, secondo la Corte territoriale, che il rinvio dell'art. 15 del CCNL ai commi 5 e 6 dell'art. 13 del CCNL, su cui si fondavano le disposte proroghe, valesse a richiamare le condotte ivi previste, essendo il medesimo da riferire alle sanzioni del licenziamento, con e senza preavviso, ivi regolate e non alle singole ipotesi in quella stessa sede tipizzate;

4. la (omissis) ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, mentre l'Ispettorato del Lavoro è rimasto intimato;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

## **CONSIDERATO CHE**

1. il primo motivo di ricorso è rubricato come violazione o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) di contratti e accordi collettivi, in specie dell'art. 15, co. 10, CCNL 12.6.2003, come modificato dall'art. 27 CCNL 14.9.2007 e con esso la ricorrente sostiene che la sospensione facoltativa potrebbe essere disposta, secondo tale disposizione, solo al ricorrere delle ipotesi di reato specificate ai commi 5 e 6 dell'art. 13 medesimo CCNL, tra cui non rientrava quanto contestato penalmente alla (omissis);
2. il motivo è infondato, in quanto l'art. 15 del CCNL 12.6.2003 (come modificato dal CCNL 14.9.2007) prevede la prorogabilità, dopo la sospensione obbligatoria per custodia cautelare, di biennio in biennio, nel caso di «*reati che comportano l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell'art. 13 del CCNL del 12 giugno 2003*», con rinvio che è fatto testualmente alla tipologia di sanzioni (licenziamento con o senza preavviso) e non a singole fattispecie di reato o a tassative ipotesi di rilievo disciplinare;
3. l'interpretazione resa in questo senso dalla Corte d'Appello è poi coerente con il fatto che al comma 7 dello stesso art. 13 è prevista clausola di chiusura che dispone l'applicazione delle sanzioni disciplinari, per fatti in ipotesi non contemplati negli specifici casi di cui ai commi precedenti, secondo le regole di gravità desumibili dalla considerazione di quanto esplicitamente regolato ai commi precedenti;
4. così come coerente è la valutazione logicamente conseguente e del pari svolta nella sentenza impugnata, secondo la quale sarebbe stato correttamente motivato il provvedimento di sospensione perché i fatti, oltre ad essere di gravità tale da incrinare il vincolo fiduciario, costituivano gravissima lesione dell'immagine della P.A., in negazione della sua stessa funzione, con clamore mediatico ed irrimediabile

lesione della fiducia dei cittadini nell'istituzione e quindi integravano una ipotesi certamente destinata a sfociare in licenziamento;

5. il secondo motivo è rubricato come inesistente o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.;

6. tale motivo si incentra sull'affermazione per cui la motivazione del provvedimento di sospensione del 2015, riferendo (così il passo trascritto in ricorso) di fatti penali «*direttamente attinenti al rapporto di lavoro*» e «*di una gravità tale da non consentire il rientro in servizio dell'interessata*», risulterebbe di mero stile, mentre l'eccezionalità della sospensione cautelare avrebbe semmai imposto una motivazione "rafforzata";

7. si tratta di difese che costituiscono la mera proposizione di diverse valutazioni di merito, inammissibile in sede di legittimità (C., S.U., 34476/2019; C., S.U., 24148/2013), a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, stante la assoluta gravità dei fatti per cui si procedeva penalmente, ha non implausibilmente – ed anzi con assoluta evidenza - ritenuto che null'altro fosse necessario stante una lesione del prestigio e dell'immagine datoriale che – si cita testualmente dalla motivazione di appello – era «*immediatamente percepibile da quisque de populo*» e tanto basta;

8. non è poi vero - per quanto occorrer possa - che la Corte territoriale avrebbe motivato solo rispetto ad un successivo provvedimento (del 2017) di proroga della sospensione e non rispetto a quello originario del 2015, in quanto la Corte di merito fa riferimento ad entrambe le proroghe (v. sentenza di appello, pag. 11, ultimo periodo, nonché pag. 12, nel periodo successivo) ed anzi esplicitamente richiama nel secondo di tali passaggi proprio l'argomentazione sulla gravità del provvedimento del 2015 di cui si è appena trattato;

9. il motivo riporta poi una serie di considerazioni difensive su vari fatti (falsa affermazione della P.A. in ordine ad un fine di agevolazione mafiosa mai contestato dal P.M.; emergenze a sé favorevoli in una testimonianza del processo penale; assenza di accuse di concussione o corruzione etc.) che sono prive di qualsiasi decisività, nel loro mero affastellamento difensivo, al fine di sovvertire l'asse interpretativo portante (assoluta gravità delle accuse – incluttabilità del licenziamento ove confermate) della sentenza impugnata;

10. il terzo motivo sostiene che erroneamente la Corte d'Appello avrebbe condannato la (omissis) alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, in quanto difficoltà e novità interpretative avrebbero dovuto orientare per la compensazione integrale di esse;

11. il motivo è inammissibile, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento secondo cui solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato (C. 4905/2021; C. 2730/2012);

12. in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo, è inutile dare rilievo all'eventuale nullità della notificazione del ricorso, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale e non presso l'Avvocatura Generale, in quanto la rinnovazione di tale notificazione, a fronte dell'infondatezza dell'impugnazione, sarebbe incombente sterile e soltanto fonte di ulteriori costi e tempi;

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

*m*

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.7.2021.

Il Presidente  
dott.ssa Lucia Esposito  
*Lucia Esposito*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 3 DIC. 2021

*Esposito*